



**COMUNE DI ZERO BRANCO**

**PROVINCIA DI TREVISO**

## **REGOLAMENTO**

**SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI  
E AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA  
RIGENERAZIONE E LA GESTIONE  
CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 29.11.2018

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, e che i cittadini possano attivarsi di conseguenza riconosciuti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
  - b) comune o amministrazione: il Comune di Zero Branco nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  - c) cittadini attivi: tutti i soggetti singoli oppure associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
  - d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;

- d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura e rigenerazione in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- e) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
- f) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani **come definiti alla precedente voce a)**, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- g) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica; messa a disposizione di porzioni limitate di aree e/o servizi e/o forniture, tutte a carattere temporaneo e/o comunque non permanente, sempre al fine di migliorare la qualità e fruibilità degli stessi;
- h) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- j) beni privati: **aree di proprietà di privati o strutture ad esse inerenti e/o presenti al loro interno** da assoggettare a vincoli d'uso temporanei per motivi di utilità pubblica.

### **Articolo 3 - I cittadini attivi**

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere gli interventi di cui sopra come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento

rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

5. Gli stessi interventi possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati o altri progetti di inserimento lavorativo previsti dalla normativa vigente o attivati dal Comune per il recupero lavorativo di soggetti delle fasce più deboli.

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini agli interventi quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e a pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

#### **Articolo 4 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- e) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione;

- f) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del presente regolamento;
- j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

### **Articolo 5 - Disposizioni generali**

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione è assicurata tramite apposita unità organizzativa, denominata Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio):
3. Tale Ufficio:
  - a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
  - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del responsabile del procedimento di amministrazione condivisa e del monitoraggio della esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
  - c) sottoscrive i Patti di collaborazione.

### **Articolo 6 – Patti di collaborazione**

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano in qualsiasi momento, la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio.

2. La proposta può essere accompagnata dalla indicazione e descrizione puntuale dell'oggetto della medesima oppure essere genericamente indicata la disponibilità alla attivazione di un Patto di Collaborazione come sarà proposto dal Comune.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione i seguenti interventi:

a) su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

b) interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

c) su beni privati come definiti dal precedente art. 2 : la loro messa a disposizione del pubblico in via temporanea.

4. L'Ufficio entro 15 giorni sentito il responsabile del settore competente, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune, oppure, qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

5. Nella fattispecie di cui alla precedente voce c) l'Ufficio, previo parere favorevole del Responsabile del settore competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispose, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso, che delibera entro ulteriori 30 giorni

### **CAPO III – PATTI DI COLLABORAZIONE: NORME GENERALI**

## **Articolo 7 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
4. La sottoscrizione di patti di collaborazione non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
6. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
7. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi.

## **CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO**

### **Articolo 8 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno**

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

### **Articolo 9 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono esenti dal pagamento di qualsiasi onere per l'occupazione spazi e aree pubbliche, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

### **Articolo 10 - Formazione e istruzione**

1. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

### **Articolo 11 - Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

## **CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

## **Articolo 12 –Durata e revoca dei Patti di collaborazione**

1. La durata dei patti di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
2. L'Amministrazione può comunque interrompere la durata di qualsiasi Patto per intervenuti superiori motivi di pubblico interesse o per accertata inosservanza del Patto da parte dei soggetti che vi partecipano con preavviso di gg.30 senza che gli interessati possano addurre richieste risarcitorie di ogni e qualsiasi danno.
3. In tale ipotesi ogni adduzione o miglioramento eventualmente apportato a beni comunali, rimane acquisto al Comune senza che ai soggetti partecipanti al Patto spetti alcun riconoscimento.

## **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Articolo 13 – Prevenzione dei rischi**

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

### **Articolo 14- Riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. Il Comune estende ai cittadini attivi, la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi causati per colpa lieve, nello svolgimento delle attività previste nel Patto e può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare altre coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

4. Il comune estenderà altresì, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi inerenti l'uso dei beni privati oggetto di un Patto di collaborazione.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 15 - Entrata in vigore e sperimentazione**

1. Le previsioni del presente regolamento entrano in vigore intervenuta la sua pubblicazione all'Albo on-line del Comune.